ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE URGENTE DELLE PENSIONI E PER I TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, E MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA

Art. 10

Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota contributiva

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e' sostituito dal seguente: "La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".

Versione in vigore dal 12 maggio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica
Estremi	Legge 23 aprile 1981, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-strutture-e-delle-procedure-per-la-liquidazione/art-10-fondo-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-servizi-di-trasporto-modalita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it